



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI CELLA MONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
TEL. (0142) 488161 – FAX (0142) 489962
C.A.P. 15034 – CODICE FISCALE N. 00467190062

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 08.08.2013

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici**, addì **otto** del mese di **agosto** alle ore 21.00 nella sala riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FREDDI CARLA	SI	
2	DEEVASIS MAURIZIO		SI
3	COPPO VITTORIO	SI	
4	FRANCIA LIDE		SI
5	LIMONETTI DANIELE	SI	
6	MARISIO ANGELA		SI
7	MARLETTA GIULIANO	SI	
8	GIURI ROSELLA GINA	SI	
9	IANNOTTI VERONICA	SI	
10	IANNOTTI GIOVANNI		SI
	TOTALI	6	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Piattelli, riconosciuto legale il numero degli interventi e validamente costituito il consesso, la Dott.ssa Carla Freddi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
- la legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'IMU, di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n. 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
 - è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- il D.L. 21.05.2013, n. 54, all'art. 1, comma 1, ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU per alcune categorie di immobili *[a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni];*

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06%;
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6%;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma);

Preso atto dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla Responsabile del servizio finanziario - Tributi:

- o parere favorevole di regolarità;
- o parere favorevole di regolarità contabile;

Si procede alla votazione con il seguente esito:

Presenti: 6

Astenuti: 2 (GURI Rosella Gina – IANNOTTI Veronica)

Con 4 voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (aumento di 0,3 punti percentuali)	1,06%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,60%
Terreni agricoli	0,95%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%

e confermare e le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
Detrazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni <i>(fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a € 400,00)</i>	50,00

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
3. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

E, con separata votazione palese, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con 4 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 2 astenuti (GURI Rosella Gina – IANNOTTI Veronica),

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile.